

Postfazione

Nell'ultimo decennio il nostro paese ha progressivamente adottato l'insieme delle norme europee promulgate per la tutela della salute dei lavoratori, arricchendo con disposizioni sia generali che specifiche il già ampio panorama legislativo che normava la materia. A partire dagli anni '90 è iniziata una nuova stagione legislativa, con un susseguirsi di norme che hanno progressivamente considerato i diversi aspetti e le numerose attività lavorative che comportavano situazioni pericolose: l'elenco delle norme è notevole, primi tra tutti i D.Lgs. 227/91 ed il D.Lgs. 626/94, questo ultimo definito propriamente "madre di tutte le direttive", al quale sono seguite puntualizzazioni, regolamenti, estensioni (D.Lgs. 242/96) ed approfondimenti (D.L. 422/00), fino alla regolamentazione del cosiddetto "*rischio chimico*", riferito all'utilizzo delle sostanze pericolose in ambito industriale (D.Lgs. 25/2002).

È da sottolineare che l'Italia già da tempo beneficiava di una normativa nel settore della prevenzione dei rischi e della tutela della salute dei lavoratori efficace ed operativa, introdotta già a partire dagli anni '50 (DM 547/55 e DPR 303/56). Essa ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale sia per i Datori di Lavoro che per i Lavoratori ed ha orientato e caratterizzato tutte le iniziative di tutela che sono state adottate nella fase dello sviluppo industriale e di crescita economica e sociale del nostro paese a partire dal periodo post bellico fino a giorni nostri.

Su questo corpo dottrinale, che nulla ha da invidiare nei confronti della lungimiranza e finalità dei principi ispiratori rispetto alle nuove norme, si può solo considerare che i cambiamenti intervenuti nelle tecnologie produttive, la crescita delle conoscenze sulla dannosità delle sostanze chimiche e l'aumento della consapevolezza individuale e collettiva del ruolo della prevenzione dei rischi, hanno reso la prassi inadeguata all'evoluzione verificatasi nel contesto industriale e sociale in cui viene applicata.

La nuova normativa vi si sovrappone ed integra così quella esistente, anche se una completa armonizzazione tra il vecchio ed il nuovo potrà trovare espressione solo in un testo unico di legge che comprenda l'insieme delle disposizioni.

L'assunto primario su cui fondano tutte le nuove norme è basato sul principio che "*è meglio prevenire che curare*". Di questo enunciato si è fatto un grande uso in contesti diversi ed un abuso in quello sanitario riferendosi alla prevenzione delle malattie in generale. Non è questa la sede per sottolineare che la limitatezza delle nostre conoscenze sulla eziologia delle malattie, ovvero sulla causa prima che genera e sostiene la gran parte delle malattie di cui è affetto l'uomo è enorme: nulla è noto su cosa o su quale sia la causa dell'interminabile sequela di mali che ci affliggono, dai più banali fino ai più invalidanti o infausti. Con questo non si vuole affermare che la scienza medica abbia vissuto un passato inconcludente ed ora sia impotente, ma le sue armi sono state prevalentemente rivolte, peraltro con notevole efficacia, alla diagnosi e cura delle malattie e non alla loro prevenzione. Quando si propone della prevenzione per le malattie di larga diffusione agendo non sulle cause prime ma sui fattori di rischio che concorrono in varia e non nota misura all'insorgenza della malattia, si propone un intervento palliativo, aspecifico e non sempre di provata efficacia.

Al contrario, due sole sono le grandi classi di affezioni per le quali sono state identificate le cause dirette e prime che le originano: le malattie infettive e le malattie da

lavoro. Solo per queste due condizioni può valere a diritto il principio della prevenzione primaria, secondo il quale alla riduzione-scomparsa o eliminazione della causa corrisponde solo e sempre una riduzione-scomparsa o eliminazione della malattia.

Sul paradigma causa – effetto e sulla conoscenza del legame esistente tra presenza di certi contaminanti nell’ambiente di lavoro e la insorgenza di specifiche affezioni nei lavoratori esposti, si sono intraprese le azioni preventive e di tutela che hanno caratterizzato la precedente normativa nazionale e l’attuale normativa comunitaria.

Nella prevenzione dei rischi per la salute in ambito professionale non è velleitario proclamare che “*prevenire è meglio che curare*” poiché il bagaglio dottrinale che sostiene l’affermazione è ormai amplissimo, consolidato e veritiero poiché acquisito “sul campo”. Lo studio delle malattie dei lavoratori e delle loro condizioni di lavoro è infatti iniziato con lo sviluppo dell’industrializzazione in Europa ed è il frutto della tenacia nell’impegno sociale, della dedizione delle scienze mediche e del sacrificio e della sofferenza dei lavoratori.

Il corpus dottrinale è ora abbastanza ampio per permettere di promulgare a livello europeo regole generali di igiene e di salubrità degli ambienti di lavoro, con norme di tutela giuridica o sanitaria di cui deve beneficiare qualsiasi lavoratore. La malattia di origine professionale non è più pertanto “l’ineluttabile prezzo che deve essere pagato per il progresso”, ma l’evento che deve essere scongiurato e a priori evitato.

I livelli di sicurezza e di benessere che la collettività considera e persegue sono tali che il rischio per la salute in ambito professionale deve tendere a zero. Il rischio ha smesso di essere un evento individuale ad accadimento casuale, imprevedibile ed ineliminabile, ma è divenuto l’oggetto dell’attenzione e degli interventi collettivi. Se il rischiare è sempre stato una prerogativa della curiosità intellettuale e dell’intemperanza che caratterizza la specie umana, il rischiare oggi assume le caratteristiche dell’ordalia e del non senso e, nel caso del rischio negli ambienti di lavoro, rappresenta una condizione di costrizione sociale con i connotati del crimine.

Ecco quindi la legittimità e validità intrinseca delle norme preventive, soprattutto quando esse hanno valenza comunitaria e coinvolgono diverse centinaia di milioni di lavoratori. La salute di una comunità è fatta dalla salute dei singoli e norme che spesso appaiono pedissequae, ovvie fino alla banalità o rigide fino all’inapplicabilità, hanno lo scopo di conseguire questa salute individuale.

L’organizzazione con cui viene proposta la complessità e l’articolazione delle norme preventive è moderna e brillante: la trattazione appare sempre intelligibile anche ai non esperti e non ultimo tra i pregi del testo è da sottolineare a presenza di una sezione dedicata alle esperienze e alla descrizione di casi reali.

L’attività divulgativa sull’argomento prevenzione fino ad ora non è mancata nel nostro paese, ma è sempre stata caratterizzata più dall’intento di illustrare e spesso interpretare la complessità semantica e giuridica della norma, che a valorizzarne gli aspetti innovativi, e a chiarire/motivare le sue origini concettuali. Un plauso quindi a tutte le iniziative che avvicinano l’uomo alla regola e concorrono affinché essa diventi prassi, in particolare se le norme di tutela della salute diventano comportamenti di sicurezza.

ANTONIO COLOMBI

Prof. Ordinario di Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Milano - San Paolo

Finito di stampare
nel mese di marzo 2004
dalla «LITOGRAFIA CHICCA» Tivoli (RM)

